

# **AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA**

CAPITOLATO DI GARA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI OSPEDALIERI**

### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Capitolato disciplina la concessione della gestione degli spazi pubblicitari che insistono all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Essa è diretta al perseguimento di interessi pubblici e dovrà escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.

La gestione degli spazi pubblicitari trova limite imprescindibile nel totale e globale rispetto dell'autonomia, dell'immagine dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e nella sua libertà di iniziativa.

### **Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE**

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza al fine di favorire l'acquisizione di risorse economiche, l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di una migliore qualità dei servizi prestati, intende assegnare la concessione del servizio in oggetto ad una società specializzata in comunicazione e gestione di spazi pubblicitari, la cui professionalità possa desumersi dall'aver già svolto una simile attività presso una Pubblica Amministrazione, per un periodo qualificato, di almeno tre anni e senza soluzione di continuità.

Ciò perché è richiesto alla concessionaria di ricercare, concludere e gestire contratti di sponsorizzazione con società, imprese, enti, associazioni, organizzazioni nel rispetto di almeno le seguenti minime tipologie di intervento:

- individuare e proporre le soluzioni ed i luoghi atti a sviluppare ed accrescere le potenzialità dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
- attrezzare a proprio carico gli spazi ospedalieri (esterni ed interni) con impianti idonei alla reclamizzazione delle aziende sponsor e dei loro prodotti nonché mantenere in perfetto stato di utilizzo le attrezzature eventualmente già esistenti presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera;
- gestire le suddette attrezzature per il tempo di durata della concessione (manutenzione, sostituzione e ammodernamento);
- ricercare e gestire i clienti (società, imprese, enti, associazioni ed organizzazioni) con i quali stipulare i contratti di concessione di spazi pubblicitari.

La concessione è da intendersi a titolo oneroso. Di conseguenza la stessa verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato la proposta più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo.

La concessione è inoltre da intendersi comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per tutta la sua durata. Nella manutenzione straordinaria sono comprese anche le eventuali sostituzioni di parte dei manufatti usurate o avariate per fatti accidentali imputabili a terzi o a cause di forza maggiore.

L'aggiudicataria avrà facoltà di immettere sul mercato gli spazi a disposizione con piena discrezione in termini di tariffe.

La proposta tecnica dovrà tener conto dello specifico contesto in cui opera l'Azienda Ospedaliera di Cosenza e delle sue competenze e dovrà tener conto altresì della normativa nazionale nonché delle disposizioni contenute in leggi e circolari nazionali e/o regionali in materia sanitaria e pubblicitaria.

### **Art. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI E AREE DISPONIBILI**

I contratti dovranno essere conclusi dall'aggiudicataria secondo le seguenti tipologie di intervento:

- comunicazione commerciale
- comunicazione istituzionale

Le ditte concorrenti dovranno presentare un dettagliato progetto relativo all'esecuzione del servizio, individuando in maniera precisa i settori di attività sui quali intervenire e gli interventi conseguenti. Allo scopo potranno effettuare dei sopralluoghi presso gli Ospedali "Annunziata" – "Mariano Santo" di Cosenza e "Santa Barbara" di Rogliano – guidati da personale all'uopo incaricato dall'Azienda.

Si sottolinea che le soluzioni proposte, così come le eventuali modifiche (anche di ordine strutturale) od integrazioni che potranno essere necessarie in corso di esecuzione del contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Le aree utilizzabili per ospitare i predetti interventi vengono inizialmente così individuate:

- ingressi e atri;
- giardini e viali;
- corridoi di collegamento ed ascensori;
- sale di attesa/ritrovo;
- spazi pubblici in generale.

E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare le sale adibite alla visita medica degli utenti quali spazi di promozione pubblicitaria.

La migliore distribuzione dei servizi nelle suddette aree verrà proposta in rapporto alla tipologia architettonica ed alle funzionalità del Presidio ospedaliero, con particolare riguardo al flusso di utenti ed ai servizi offerti.

Identificate in concreto le aree ed allocati gli impianti a cura e spese della ditta aggiudicataria che ne resterà altresì proprietaria esclusiva, la stessa avrà facoltà di concordare con gli sponsor il tipo di messaggi pubblicitari da inserire negli appositi spazi, la rispettiva collocazione e la durata temporale della loro permanenza.

#### **Art. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE**

L'importo dell'appalto è determinato dalla percentuale che l'aggiudicataria s'impegna a riconoscere all'Azienda Ospedaliera di Cosenza sul ricavo netto operativo per l'intera durata del contratto.

In ogni caso la concessionaria dovrà corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Cosenza per i tre anni di durata del Contratto un **importo non inferiore ad Euro 6.000,00 oltre Iva**. Nelle forme espresse nel disciplinare di gara.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, atti a garantire le prestazioni necessarie per un efficiente, idoneo, puntuale ed esatto svolgimento del servizio.

#### **Art. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà sulla scorta della valutazione delle offerte pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

La Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prodotte dalle

società concorrenti ed attribuirà un massimo di punti 70 per l'Offerta Tecnica ed un massimo di punti 30 punti per l'Offerta Economica, di conseguenza complessivamente pari a 100 punti, come di seguito indicato.

### 5.1. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (PUNTO A, B e C): MAX 70 PUNTI

La selezione è compiuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del Codice degli Appalti.

La valutazione delle offerte pervenute sarà affidata ad una Commissione giudicatrice che sarà nominata allo scopo. Detta Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prodotte dalle concorrenti ed attribuirà un massimo di **punti 70 per l'Offerta Tecnica** ed un massimo di **punti 30 per l'Offerta Economica**, secondo i parametri di cui appresso.

	OFFERTA TECNICA	ELEMENTO	PUNTI ASSEGNATI
A	PROGETTO OPERATIVO (MAX 30 PUNTI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Numero totale degli impianti pubblicitari e loro ottimale ubicazione all'interno e nelle aree esterne degli stabilimenti ospedalieri</b></li> <li>- Tipologia delle attrezzature e/o delle tecnologie impiegate</li> <li>- Grado di competenza ed esperienza maturata nell'ambito commerciale (<i>ossia nel selezionare, contattare, presentare la proposta commerciale e concludere contratti con le aziende sponsor</i>) dalla unità o dalle unità destinata/e a questo ruolo</li> <li>- <b>Numero di unità da destinare al controllo degli impianti pubblicitari</b></li> </ul>	<p>punti 20</p> <p>punti 3</p> <p>punti 4</p> <p>punti 3</p>
B	CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZE PREGRESSE (MAX 25 PUNTI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tempistica di intervento sugli impianti ossia sostituzione in tutto o in parte dell'impianto pubblicitario in caso di danneggiamento e/o temporanea rimozione e successivo riposizionamento degli impianti stessi nei casi di lavori ordinari o straordinari decisi dall'AO sulle strutture di propria pertinenza (ad esempio pareti o aree esterne)</b></li> <li>- <i>Periodicità con la quale verrà effettuato il cambio stampe all'interno degli stabilimenti ospedalieri, al fine di sostituire i messaggi pubblicitari negli appositi spazi e operare, al tempo stesso, un controllo sistematico sul buono stato di conservazione degli impianti medesimi</i></li> <li>- <b>Tipologia di aziende sponsor che verranno coinvolte</b></li> <li>- Aver svolto nel triennio precedente il medesimo servizio oggetto del Bando per conto di altre Pubbliche Amministrazioni (2.66 punti per ciascun anno di servizio svolto)</li> </ul>	<p>punti 4</p> <p>punti 7</p> <p>punti 6</p> <p>punti 8</p>
C	SERVIZI MIGLIORATIVI (MAX 15 PUNTI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizi aggiuntivi volti a migliorare il quadro dell'offerta tecnica</li> </ul>	<p>punti 15</p>

Il punteggio relativo all'elemento "A" verrà assegnato tenendo soprattutto conto del numero di postazioni che verranno installate (**min. 50 - max 90**) e della loro ottimale ed esatta ubicazione. Il punteggio relativo all'elemento "B" verrà attribuito tenendo soprattutto conto dell'esperienza acquisita negli anni da ciascun partecipante nello svolgimento del medesimo servizio con riferimento specifico al contesto delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende

Ospedaliera.

Il punteggio relativo all'elemento "C" verrà infine attribuito sulla base di apposita descrizione in merito ai servizi proposti in aggiunta a quanto descritto nel capitolato di gara.

#### **OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30**

La Commissione procederà con l'attribuzione del punteggio basandosi sul massimo rialzo percentuale che i concorrenti proporranno di erogare all'Azienda Ospedaliera su ciascun Contratto di sponsorizzazione concluso e protocollato.

In ogni caso l'aggiudicataria dovrà corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Cosenza per i tre anni di durata del Contratto un importo minimo di € 6.000,00 oltre Iva. In caso di esercizio dell'opzione di ulteriori due anni, l'aggiudicataria corrisponderà ulteriori € 4.000,00 oltre IVA. Ossia dovrà versare all'Azienda Ospedaliera di Cosenza un importo minimo di € 2.000,00 oltre Iva per ciascun anno solare.

**Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica.**

#### **Art. 6 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire all'Azienda Ospedaliera di Cosenza una percentuale calcolata in modo direttamente proporzionale all'aumento del ricavo operativo, desunto dai contratti stipulati. Per ricavo operativo s'intende l'importo pari al fatturato, inerente l'attività, al netto delle seguenti voci:

- IVA;
- Diritti e ristorni di agenzia o di centri media degli sponsor (laddove da essi espressamente richiesti);
- Acquisto delle attrezzature sulla base degli ammortamenti consentiti dalla legge;
- Noleggio delle attrezzature;
- Allestimento, manutenzione, sostituzione delle attrezzature;
- Utenze telefoniche;
- Imposte e tasse comunali, se dovute;
- Ricerche di mercato orientate a monitorare la gradevolezza del servizio sugli utenti.

In ogni caso l'aggiudicataria dovrà corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Cosenza un importo minimo pari a Euro 2.000,00 oltre Iva per ciascun anno solare (tale importo minimo sarà dovuto dall'aggiudicataria anche in caso di rinnovo del Contratto per come previsto dall'Art. 7 del presente Capitolato). I pagamenti, previa fattura emessa dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza a favore dell'aggiudicataria del servizio, dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Il conto economico per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza sarà calcolato sulla base degli effettivi ricavi operativi direttamente generati dalle Strutture ospedaliere. Ad ogni pagamento l'aggiudicataria dovrà allegare l'elenco dei contratti stipulati, la ragione sociale degli sponsor, la durata, l'importo pattuito e la relativa quota spettante all'Azienda Ospedaliera di Cosenza. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche; dovrà in particolare, utilizzare un conto corrente bancario o postale, attivato esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relative al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio avrà durata triennale con opzione di rinnovo per ulteriori anni due da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

E' tuttavia facoltà dell'AO dare inizio al servizio anche in data successiva e protrarre a tempo determinato la sua durata alle medesime condizioni nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'Azienda Ospedaliera non abbia potuto procedere all'aggiudicazione per il periodo successivo.

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza potrà valutare l'ulteriore rinnovo per un periodo di due anni sulla base di una proposta migliorativa proveniente dall'aggiudicataria e ferme restando le condizioni fondamentali contenute nel presente Capitolato di Gara.

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tale termine deve ritenersi perentorio.

Qualora non si attivasse la messa a regime come sopra descritto, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto o, in alternativa, di applicare una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo oltre il termine di cui sopra.

#### **Art. 8 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI**

Sono ammessi alla Gara i concorrenti in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. (oppure ad analogo registro di stato aderente alla UE) per l'esercizio dell'attività per la quale si propone domanda di partecipazione.

#### **Art. 9 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e le leggi vigenti ed emendati/e in materia, in particolare di quella pubblicitaria e di qualsiasi norma o disciplina che intervenisse nel corso di validità della concessione e del pagamento dei relativi oneri.

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti i relativi oneri. E' responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da essa dipendente. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni per fatto suo, sei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza che vengano arrecati a persone e/o cose durante la vigenza del contratto; l'Azienda Ospedaliera di Cosenza è sollevata da ogni responsabilità od onere e declina qualsiasi responsabilità alla ditta aggiudicataria in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili sia imprevedibili aventi ripercussioni su persone o cose. L'aggiudicataria è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto, eventuale rinnovo compreso ed è tenuta a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall'Azienda Ospedaliera relativa alle clausole di esecuzione del servizio.

In relazione ai requisiti minimi richiesti (Art. 8) le ditte partecipanti dovranno produrre dettagliata relazione circa lo svolgimento del medesimo servizio nei tre anni precedenti.

Fermo restando che per ogni attività pubblicitaria la ditta aggiudicataria, senza alcun pregiudizio della normale attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera, dovrà attenersi a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e non potrà trattare pubblicità relativa ai seguenti settori merceologici:

- armi;

- editoria vietata ai minori;
- soggetti sanitari pubblici e/o privati concorrenti;
- onoranze funebri;
- sexy shop;
- cartochiromanzia, magia ed occultismo;
- relazioni personali;
- spettacoli vietati ai minori;
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco e prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

L'Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative, la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale (quali: informazioni contrarie all'ordine pubblico, ingannevoli, lesive di qualunque convinzione morale, civile, religiosa o della dignità della persona, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente, la tutela dei minori). L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì di rifiutare sponsor ritenuti incompatibili con la sua attività istituzionale. Si ricorda altresì che in ambito sanitario vige il divieto di pubblicità commerciale (sancito dal D.Lgs. n. 541/92 e del successivo D.Lgs. n. 46/97) di tutti quei farmaci o di quei dispositivi medici che sono soggetti a prescrizione obbligatoria.

L'attività pubblicitaria sarà esercitata esclusivamente nelle aree afferenti i Presidi Ospedalieri indicati nell'Art. 3 del Capitolato.

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha facoltà di disporre la rimozione immediata della pubblicità esercitata al di fuori degli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata, salvo recupero delle spese utilizzando la garanzia fideiussoria. Ulteriori strutture fisse e temporanee per la pubblicità potranno essere installate dalla ditta aggiudicataria di comune accordo con i competenti uffici dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

#### **Art. 10 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA**

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, al fine di favorire la migliore esecuzione del servizio, consentirà all'aggiudicataria il libero accesso alle strutture Ospedaliere individuate nel presente Capitolato, nonché l'occupazione degli spazi (interni ed esterni) per l'installazione delle strutture fisse e/o provvisorie degli impianti preventivamente proposti e autorizzati.

E' consentito alla ditta aggiudicataria – previa intesa con il referente del contratto designato dall'Azienda Ospedaliera – per i soli fini contrattuali connettere gli impianti (ad esempio monitor tv), qualora fosse necessario, alle linee elettriche e telefoniche esistenti: gli oneri relativi saranno a carico della concedente.

#### **Art. 11 – MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI**

Per tutta la durata della concessione, la ditta aggiudicataria garantirà, a sua completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il profilo statico sia sotto quello funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione sia quelli di carattere straordinario compresa anche l'eventuale sostituzione di parti del manufatto usurate o avariate anche per fatti imputabili a terzi o a forza maggiore.

#### **Art. 12 – CAUZIONE E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria costituirà una garanzia definitiva di importo pari a 1.000 euro. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell'accertamento del regolare adempimento degli obblighi assunti.

#### **Art. 13 – VERIFICHE, CONTROLLI E PENALITA'**

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della ditta aggiudicataria degli impegni assunti con la stipula del contratto stesso; nel caso in cui siano rilevate infrazioni che, per gravità, non comportano la revoca della concessione (quale, ad esempio, il non mantenimento degli impegni assunti in sede di offerta dal punto di vista economico e realizzativo) si riserva la facoltà di applicare penali entro il limite massimo di 3.000 euro.

La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'Azienda Ospedaliera di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la cauzione definitiva.

L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della ditta, che verrà valutata caso per caso in rapporto alla priorità della inadempienza.

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico della ditta sarà alla stessa direttamente addebitato mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

In caso di imperfetta esecuzione del servizio che dia luogo a contestazioni scritte e notificate con raccomandata A.R., ovvero nel caso in cui la ditta non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tener fede ai propri obblighi contrattuali, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza risolverà il contratto e affiderà il servizio alla ditta seconda classificata.

In tal caso l'Azienda Ospedaliera incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente la maggiore spesa sostenuta, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

#### **Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non sono consentiti la cessione, né il subappalto ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio di che trattasi.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato anche in maniera occulta alla cessione anche parziale o teso a nascondere l'appalto fanno sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 15 – RISERVATEZZA**

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

La Ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

#### **Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere risolto nei termini e nei modi previsti dagli articoli 297 e 298 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con DPR N. 207/2010. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente capitolato, l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione ingiustificata del servizio;
- b) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
- d) in caso di abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per causa di forza maggiore;
- e) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) in caso di violazione alle norme e/o principi del Codice Etico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

La risoluzione del Contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non all'Azienda Ospedaliera derivati per l'inadempimento degli obblighi in merito assunti dalla ditta aggiudicataria.

#### **Art. 17 – RECESSO**

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale sia regionale in materia di competenza delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Provinciali;
- reiterati inadempimenti della ditta;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicatrice con lettera raccomandata A/R o per mezzo di posta elettronica certificata.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'Azienda Ospedaliera, proseguire il servizio, la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza medesima, provocare danno alla stessa. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale.

All'aggiudicataria verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni.

E' qui contemplata la formula della risoluzione consensuale del contratto qualora le due parti sopraggiungano ad un accordo soddisfacente per entrambe e tale da inficiare il ricorso a penali di ogni genere.

#### **Art. 18 – FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI**

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza potrà recedere dal contratto mediante notifica, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, a far data dal giorno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Ospedaliera verso la massa fallimentare, anche per i danni.

#### **Art. 19 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta fornitrice, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del Contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte della nuova che subentrerà.

#### **Art. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – FORO COMPETENTE**

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza s'impegna a sottoscrivere il Contratto con la ditta aggiudicataria entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione.

Tutti gli oneri derivanti dalla pubblicità del bando relativo alla procedura di specie, che ha portato all'aggiudicazione del presente Contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Cosenza.

#### **Art. 21 – DOMICILIO LEGALE**

A tutti gli effetti del Contratto, l'Aggiudicataria elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara.

#### **Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del vigente G.D.P.R., il prestatore di servizio aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Art. 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Renato Mazzuca, Responsabile della u.o. Servizi Amministrativi del Presidio Unico -  
Telefono 0984/6811 – e-mail: [servizi.amministrativi.pu@pec.aocs.it](mailto:servizi.amministrativi.pu@pec.aocs.it) .

**Art. 24. RINVII NORMATIVI**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, al DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 25 – DATI FORNITI DALLA DITTA CONCORRENTE**

Ai sensi del Reg. Ue 2016/679, i dati forniti dalle ditte concorrenti saranno trattati dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Cosenza, 04/10/2018

Dott. Renato Mazzuca



